



IL SINDACO
ORDINANZA N° 15/2021

Fiano Romano, lì 16.03.2021

OGGETTO: EMERGENZA COVID- 19 – ATTUAZIONE D.P.C.M. 02.03.2021
CHIUSURA AL PUBBLICO DI PARCHI – VILLE – GIARDINI PUBBLICI –
AREE PUBBLICHE ATTREZZATE PER ATTIVITA' SPORTIVE –
AREE PUBBLICHE ATTREZZATE PER IL GIOCO DEI BAMBINI

IL SINDACO

DATO ATTO CHE l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale l'epidemia da Coronavirus;

CHE con Delibera del 31 gennaio 2020 *"Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"*, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale.

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 recante la *"Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"*, con la quale è stato prorogato, fino al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

VISTO il DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4

VISTO

- **il DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19** *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*
- **il DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33** *"Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, convertito con modificazioni nella Legge 14 luglio 2020 n.74.
- **il DECRETO-LEGGE 30 luglio 2020, n. 83** *"Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica"*, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020.
- **il D.P.C.M 3 dicembre 2020** *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158.
- **il DECRETO-LEGGE 18 dicembre 2020, n. 172** *"Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19"*
- **il DECRETO-LEGGE 14 gennaio 2021, n. 2** *"Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021"*
- **il D.P.C.M 14 gennaio 2021** *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2



IL SINDACO

- **il DECRETO-LEGGE 12 febbraio 2021, n. 12** *"Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*
- **il DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2021, n. 15** *"Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, con il quale è stato prorogato fino al 27 marzo 2021, su tutto il territorio nazionale, il divieto di spostarsi tra diverse Regioni o Province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute;
- **il D.P.C.M. 2 marzo 2021** *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19"* convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, **le cui disposizioni si applicano dalla data del 6 marzo 2021, in sostituzione di quelle del DPCM 14 gennaio 2020, e sono efficaci fino al 6 aprile 2021**

DATO ATTO CHE il predetto D.P.C.M. 02.03.2021

- all'art. 39 (Disposizioni applicabili in zona rossa) testualmente recita *"A far data dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui all'articolo 38, comma 1, nelle zone rosse si applicano, oltre alle misure previste sull'intero territorio nazionale, le misure di cui al Capo III ove non siano previste misure più rigorose ai sensi del presente Capo"*
- all'art. 11 (Misure concernenti luoghi ove possono crearsi assembramenti) comma 1 testualmente recita *"Può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico delle strade o piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento...."*
- all'art. 11 (Misure concernenti luoghi ove possono crearsi assembramenti) comma 3 testualmente recita *"L'accesso al pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'art. 1, comma 8, primo periodo del Decreto-Legge 16 maggio 2020 n. 33 convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020 n. 74, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro...."*

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute **12 marzo 2021**, con la quale è stato disposto che *"Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e fatte salve le eventuali misure più restrittive già adottate nel proprio territorio, alle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui al Capo V del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021"*

RICHIAMATE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Lazio recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19.

TENUTO CONTO della situazione epidemiologica nel territorio comunale e della crescita esponenziale del numero dei contagi e delle quarantene verificatesi in questi ultimi giorni che si riflettono non solo sulla salute pubblica, ma anche sull'assetto sociale ed economico del nostro paese.

RITENUTO necessario adottare ogni misura idonea, volta a contenere la diffusione del contagio in una situazione emergenziale in continua e preoccupante evoluzione, anche con riguardo alle zone di spontanea aggregazione delle persone

VALUTATO CHE al fine di rafforzare la prevenzione sul territorio comunale occorra adottare in ragione della diffusività del virus, una specifica misura di prevenzione e precauzione coerente e non in contrasto con i provvedimenti di rilievo nazionale e regionale per evitare assembramenti di persone provvedendo alla chiusura al pubblico di tutti i parchi, ville e giardini pubblici nonché di quelle aree pubbliche attrezzate per attività sportive e gioco dei bambini presenti sul territorio di questo Comune



IL SINDACO

PRESO ATTO CHE le misure restrittive indicate nel citato provvedimento pongono come obiettivo di carattere generale evitare la formazione di assembramenti di persone e più in generale lo spostamento che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità.

CHE i luoghi sopra citati rappresentano un polo d'attrazione di grande richiamo anche per i bambini e famiglie, determinando assembramenti di persone nei quali al momento non risulta possibile assicurare il rispetto delle misure sopra citate.

CHE i parchi e le aree pubbliche, essendo spesso perimetrare materialmente da recinzioni e fornite di unico punto d'accesso possono essere facilmente inibite alla fruizione attraverso la chiusura del cancello e/o del varco d'ingresso.

DATO ATTO CHE sussistono le condizioni di estrema urgenza e necessità che richiedono l'adozione di provvedimenti immediati e che il contenuto della presente ordinanza potrà essere aggiornata in base all'evoluzione della situazione epidemiologica.

RITENUTO CHE la situazione sopra descritta legittima l'adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente, adottata in forza dei poteri di cui agli artt. 50, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

VISTO l'art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale " *In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali*"

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che " *In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali*";

VISTA la legge n.689/1981 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16 del decreto-legge n.33 del 2020.

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi.

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e smi.

ORDINA

LA CHIUSURA al pubblico di tutti i parchi, ville, giardini pubblici nonché di tutte le aree pubbliche attrezzate per attività sportive e gioco dei bambini **FINO AL 29.03.2021**

AVVERTE

Così come previsto dall'art. 4, comma 1, del Decreto Legge 25.03.2020 n. 19 convertito dalla Legge 22.05.2020 n. 35 l'inottemperanza al presente provvedimento, salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione amministrativa da un minimo di € 400,00 fino ad un massimo di €. 1.000,00 In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la



IL SINDACO

sanzione amministrativa è raddoppiata da un minimo di € 800,00 ad un massimo di € 2.000,00 e quella accessoria è applicata nella misura massima

D I S P O N E

La presente Ordinanza produce effetto dalle ore 14:00 del 18 MARZO 2021 fino alle ore 24:00 del 29 MARZO 2021 e può essere ulteriormente prorogata in relazione all'evolversi dell'emergenza COVID-19.

L'Ufficio Tecnico è incarico di provvedere alla chiusura di tutti i parchi, ville, giardini pubblici nonché di tutte le aree pubbliche attrezzate per attività sportive e gioco dei bambini oltre a rendendo noto il presente provvedimento nei predetti luoghi.

La presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa: *Al Prefetto di ROMA; Al Questore della Provincia di ROMA; Al Comando Compagnia Carabinieri di Monterotondo; Alla Stazione Carabinieri di Fiano Romano; Al Comando della Polizia Locale di Fiano Romano; Al Comando Polizia Stradale di PASSO CORESE; Alla A.S.L. ROMA4.*

I N F O R M A

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e s.m.i, si rende altresì noto che il Responsabile del Procedimento è il Comandante della Polizia Locale, *Commissario Capo Dott. Fabrizio Arpino.*

Che contro il presente provvedimento può essere proposto: ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) LAZIO, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Dalla Residenza Municipale, 18 Marzo 2021

F.to ILSINDACO
(Ottorino Ferilli)